



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 luglio 2023  
(OR. en)

12011/23

LIMITE

INST 283  
POLGEN 106  
CO EUR-PREP 26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0900(NLE)

---

---

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	10567/23 +ADD 1-2, 11103/23
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO che stabilisce la composizione del Parlamento europeo - Proposta di compromesso riveduta della presidenza

---

Si allega per le delegazioni la proposta di compromesso riveduta della presidenza relativa al progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

Per facilitare la consultazione, la modifica del testo rispetto al precedente compromesso della presidenza è sottolineata.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO**

**che stabilisce la composizione del Parlamento europeo**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
- (2) L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

---

<sup>1</sup> Proposta approvata il 15 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio.
- (4) Entro la fine del 2026 e prima della proposta relativa alla composizione, il Parlamento europeo dovrebbe proporre un metodo di distribuzione dei seggi oggettivo, equo, duraturo e trasparente che attui il principio della proporzionalità degressiva, fatte salve le prerogative delle istituzioni previste dai trattati. Tenendo conto dell'impatto di eventuali sviluppi futuri, tale metodo dovrebbe salvaguardare un numero massimo sostenibile di deputati al Parlamento europeo.
- (5) L'autorità di bilancio e la Commissione, nell'esercizio delle loro prerogative ai sensi della procedura di bilancio annuale, dovrebbero garantire che l'aumento del numero dei seggi previsto dalla presente decisione sia neutro in termini di bilancio ai sensi della sezione 1 del bilancio generale dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

- il numero totale dei seggi al Parlamento europeo non può essere superiore a 750, più il presidente,
- l'assegnazione dei seggi agli Stati membri è degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96 seggi per Stato membro, onde rispecchiare nel contempo il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,

- la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento per eccesso o per difetto ai numeri interi più vicini, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo,
- la ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

### *Articolo 2*

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

### *Articolo 3*

1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2024-2029 è fissato come segue:

Belgio	22
Bulgaria	17
Cechia	21
Danimarca	15
Germania	96
Estonia	7
Irlanda	14
Grecia	21

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Spagna	61
Francia	81
Croazia	12
Italia	76
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	11
Lussemburgo	6
Ungheria	21
Malta	6
Paesi Bassi	31
Austria	20
Polonia	53
Portogallo	21
Romania	33
Slovenia	9
Slovacchia	15
Finlandia	15
Svezia	21



#### *Articolo 4*

Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2029-2034, e se possibile entro la fine del 2027, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio europeo*

*Il presidente*

---